

199.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	12011	Proposte di legge (Seguito della discussione):	
Disegni di legge (Deferimento a Commissione)	12011	FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);	
Proposte di legge (Deferimento a Commissione)	12011	BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)	12014
		PRESIDENTE	12014, 12018
		BADALONI MARIA	12018
		BARONI	12029
		CASTELLUCCI	12025
		CRISTOFORI	12014

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

La seduta comincia alle 10,30.

MONTANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Fabbri, Girardin, Marocco e Reale Giuseppe.

(I congedi sono concessi).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1924) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

« Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare » (1958) (con parere della I e della V Commissione);

« Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1959) (con parere della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

« Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili » (Approvato dal Senato) (1922) (con parere della V, della VI e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

ORLANDI e PALMIOTTI: « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b), c), della legge 26 giugno 1962, n. 885 » (1856) (con parere della VII Commissione);

BERNARDI: « Istituzione del ruolo degli operatori economici del turismo e regolamentazione della loro attività » (1923) (con parere della IV Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

CACCIATORE e GRANZOTTO: « Indennità per i giudici conciliatori e i vice conciliatori » (181) (con parere della V Commissione);

MAGGIONI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante sanzioni penali a carico di chi intralcia la libera circolazione di veicoli e persone o la navigazione » (1849);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

PALMITESSA: « Modificazioni alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1150) (con parere della I e della V Commissione);

ISGRÒ: « Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline » (Urgenza) (1359) (con parere della V Commissione);

Senatore BRUSASCA: « Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti di provenienza estera relativamente all'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (1899) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

NAPOLITANO FRANCESCO: « Modifica alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

quanto riguarda la liquidazione definitiva della pensione » (1270) *(con parere della V Commissione)*;

DURAND de la PENNE: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei tenenti di vascello del ruolo speciale e dei capitani del ruolo speciale del genio navale e di commissariato della marina militare » (1737) *(con parere della V Commissione)*;

PALMITESSA: « Norme integrative sulle promozioni degli ufficiali dell'aeronautica militare » (1787) *(con parere della V Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

FRANCHI ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1894);

FOSCHI ed altri: « Modifica al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e alla legge 15 giugno 1931, n. 889, in materia di limiti di età per l'ammissione ed esami nell'ambito della scuola media superiore » (1915);

RACCHETTI e ROGNONI: « Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere » (1932) *(con parere della V Commissione)*;

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

COCCO MARIA ed altri: « Modifiche alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici » (1216) *(con parere della IV Commissione)*;

SARGENTINI: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, per la cessione in proprietà degli alloggi del tipo popolare ed economico » (1947) *(con parere della V e della X Commissione)*;

alla X Commissione (Trasporti):

MACCHIAVELLI ed altri: « Normativa del diritto di bandiera » (1824) *(con parere della III, della IV, della V, della VI e della XII Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

VENTUROLI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per quanto attiene il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e disciplina degli appalti di opere di servizio » (1869) *(con parere della IV Commissione)*;

MANCINI VINCENZO ed altri: « Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi » (1907) *(con parere della V Commissione)*;

ROBERTI e PAZZAGLIA: « Delega al Governo ad emanare norme sulla composizione degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) » (1918) *(con parere della I Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

MARIOTTI: « Norme per la sostituzione della dizione " arte ausiliaria sanitaria " con quella di " professione sanitaria ausiliaria " nei confronti dei tecnici di radiologia medica » (1939);

DE LORENZO FERRUCCIO: « Modifica del primo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio cumulativo di professioni o arti sanitarie » (1951) *(con parere della IV Commissione)*;

alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità):

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: « Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido » (1816) *(con parere della I, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione)*;

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

LONGONI ed altri: « Nuove norme sulla disciplina della professione di geometra » (1942) *(con parere della VIII Commissione)*;

alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici):

« Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificazioni della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria » (1956) *(con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

Considerato che le seguenti proposte di legge:

NOVELLA ed altri: « Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (796);

STORTI ed altri: « Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (805);

POLOTTI ed altri: « Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (982),

assegnate alla II Commissione permanente (Interni) in sede referente, trattano la materia della proposta di legge Carmen Zanti Tondi n. 1816, testè deferita alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità) in sede referente, ritengo che anche le proposte di legge debbano essere trasferite alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità) in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione.

Considerato inoltre, che la seguente proposta di legge:

BOFFARDI INES ed altri: « Modifica dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, contenente nuove norme per l'edilizia scolastica » (1577),

assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 1956 testè deferito alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) in sede referente, ritengo opportuno trasferire la proposta di legge Ines Boffardi alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) in sede referente, con il parere della I, della IV, della V e della VI Commissione.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali), ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

NUCCI e POLOTTI: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1112),

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La II Commissione permanente (Interni), ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province » (*Approvata dal Senato*) (1624),

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

NANNINI ed altri: « Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova » (253);

EVANGELISTI ed altri: « Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica » (1403),

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le seguenti proposte di legge:

MARZOTTO: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (100);

ROBERTI ed altri: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (285);

LIBERTINI ed altri: « Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile » (640),

assegnate alla XII Commissione permanente (Industria) in sede referente, trattano la materia del disegno di legge n. 1922, testè deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

È iscritto a parlare l'onorevole Cristofori. Ne ha facoltà.

CRISTOFORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, premetto innanzi tutto che se anche con un voto di maggioranza sono state superate dalla Camera le eccezioni di ordine costituzionale sollevate sulla proposta di legge Fortuna-Baslini, permangono fondati dubbi sulla prospettiva seria che può avere questo provvedimento e mi domando se sia giustificato e ammissibile impegnare tanto tempo dei nostri lavori parlamentari quando, nella convinzione pressoché generale di molti e insigni giuristi, non sospetti di tenerezza nei confronti della indisponibilità del matrimonio, è prevalente il parere che nello Stato italiano vi è la impossibilità giuridica di introdurre il divorzio, se non mediante una trattativa bilaterale di modifica del Concordato o mediante un processo di revisione costituzionale.

Non solo: ma anche ammesso che ogni norma di diritto venga capovolta e il sistema di garanzie costituzionali previste dal nostro ordinamento non basti a farla rispettare, risulta inevitabile per ogni persona di buon senso, che, nell'ipotesi di un esito positivo della proposta di legge che stiamo discutendo, l'approvazione pressoché contemporanea dell'istituto del *referendum* porterà ben presto alla richiesta di una consultazione democratica il cui risultato è scontato in precedenza.

I responsabili dei partiti dichiaratisi favorevoli al divorzio fanno molto bene che la loro è stata una decisione di vertice, ma che alla base del loro elettorato i pareri sono diversi o perlomeno assai contrastanti. Ne sono consapevoli i liberali, fin dal 1947, attraverso la parola dell'attuale presidente del loro partito, onorevole Badini Confalonieri, che, interpretando il pensiero degli iscritti e degli elettori liberali, dichiarava testualmente in questa stessa aula, concludendo il suo discorso tenuto il 15 aprile di quell'anno: « Senza indissolubilità del matrimonio non vi

è famiglia e senza la famiglia manca un pilastro fondamentale alla costruzione dell'edificio statale cui noi con la Costituzione tendiamo ». Una posizione, questa, assai più oltranzista di quella espressa nell'ambito dello stesso mondo cattolico.

E sempre lo stesso Badini Confalonieri, contraddicendo i difensori dell'istituto del divorzio, come valido e opportuno se limitato ad alcuni casi, denunciava che non erano possibili vie di mezzo e che si sarebbe finiti come in America, dove sui giornali è possibile leggere annunci pubblicitari del tenore: « Divorzio completo, senza pubblicità, in un mese ». « Tutti i motivi, successo garantito, consultazioni gratuite ».

Del resto, già ora, mentre discutiamo, c'è chi fa vasti programmi sui grossi guadagni da realizzare specializzandosi nel settore matrimoniale.

Ma lo fanno anche i comunisti che molti dei loro elettori — i braccianti e i contadini della valle padana e del sud — non li seguirebbero di certo in occasione di un *referendum*.

E allora? I proponenti di questa proposta di legge, che non possono illudersi circa la maggioranza che si creerebbe nel paese di fronte ad una scelta effettuata per via diretta e democratica (qualcuno dei colleghi favorevoli al divorzio ha portato delle statistiche in questo senso, non capisco bene su quale fondamento, comunque indicando che il 45 per cento degli italiani sarebbe favorevole al divorzio, e ammettendo quindi, in sostanza, che questa è la realtà del paese), vogliono veramente correre il rischio di mettere in evidenza la contraddizione che a quel momento si determinerebbe fra paese legale e paese reale? Vogliono veramente suscitare un confronto popolare che ricreerebbe antichi fossati e in cui entrerebbero in giuoco, in modo inevitabile, anche fattori di carattere religioso? Infatti, se noi come democristiani, conduciamo doverosamente il dibattito astraendo da valutazioni confessionali o dalla considerazione dei principi religiosi e affrontiamo invece il problema nell'ambito di una visione laica, il giorno del *referendum* il confronto scivolerebbe fatalmente verso altri piani, assai pericolosi, che sembravano ormai definitivamente superati dallo spirito profondamente democratico della Costituzione che abbiamo scelto.

Qualcuno, da parte opposta alla nostra valuta questi pericoli e vorrebbe addebitare a noi le conseguenze di un eventuale ricorso al *referendum* su questo problema che, pri-

ma ancora di essere questione ideologica, è una scelta di coscienza civile e morale. Ma come possono pensare costoro che, una volta attuato il dettato costituzionale, il partito di maggioranza relativa, consapevole del carattere meramente formale della maggioranza che eventualmente si dovesse determinare in quest'aula, potrebbe rinunciare ad utilizzare lo strumento del *referendum*, rimanendo sordo alle richieste di una così larga parte del popolo italiano?

Molto più saggio sarebbe stato, da parte delle forze che giudicano opportuno rompere l'indissolubilità del matrimonio, affrontare il problema in termini diversi, innanzi tutto limitando il discorso ai soli matrimoni civili che, al limite, rientrano nella casistica non disciplinata dalle norme concordatarie, recepite nella Costituzione: impostazione, questa, su cui vi sarebbero state pur sempre delle riserve, dato il valore che noi attribuiamo all'indissolubilità del matrimonio, ma che avrebbe dato luogo a scarse eccezioni sul piano del diritto; tale impostazione avrebbe consentito, comunque, di condurre la battaglia su altre linee.

In secondo luogo, se per queste forze politiche il divorzio è veramente giustificato solo dalla necessità di rimediare alle situazioni irregolari, e quindi rappresenta sostanzialmente un ricorso al male minore, sarebbe stato necessario, in un comune sforzo di progresso, cercare di promuovere iniziative per ridurre le cause che provocano, nella società moderna, la crisi del matrimonio, per modificare le norme che disciplinano il diritto di famiglia, per una rinnovata volontà di continuare ad impegnarci più a fondo e alla radice per rompere le condizioni di miseria che costringono spesso alla divisione forzata dei coniugi.

Quando, nell'ambito degli argomenti che si portano a favore del divorzio, si includono statistiche relative al numero degli uomini emigrati in altri paesi o trasmigrati dalle regioni del sud a quelle del nord, ci domandiamo se emergano così i contenuti veri dei problemi o se non si vogliano, in realtà, ratificare e incentivare gravi fenomeni di natura sociale, prevedendo per essi rimedi ben diversi da quelli che occorrerebbero, disumanizzando tutto, accentuando in realtà lo sgretolamento delle cellule fondamentali della società italiana.

Oppure vien fatto di pensare, seguendo un'altra direzione, che si voglia dare un premio ad alcuni ristretti ceti delle classi più ricche che, annoiati delle loro responsabilità

nei confronti degli altri cittadini e dello Stato, vogliono evadere, con il potere della ricchezza e del danaro, anche dai loro doveri familiari e dai doveri inerenti alla paternità e alla maternità. Vogliamo allora favorire una società che affondi sempre più in un sistema che non risolve i problemi sociali o anneghi nel materialismo e nell'egoismo individualista del comodo personale?

Per noi, dunque, questa proposta di legge investe grossi valori che, molto meglio che non in altri paesi del mondo, abbiamo saputo mantenere, e che, semmai, dobbiamo difendere con strumenti nuovi, con adeguate iniziative, lavorando per una società a misura dell'uomo.

Sappiamo che i divorzisti ci accusano di aver assunto posizioni dovute solo alla nostra fede religiosa. Non vi è dubbio che nel paese sia viva anche questa componente. Ma, come partito laico e moderno, noi abbiamo affrontato il problema in modo ben diverso. Gli interrogativi che ci siamo posti sono i seguenti: come cittadini di una società pluralistica, dobbiamo ammettere il divorzio? In uno Stato di diritto, laico e democratico, possiamo pretendere che il divorzio non venga introdotto? Gli interrogativi nascono legittimamente nel clima, da noi voluto, di riaffermata libertà religiosa, uguale all'affermazione di principio: « nessuno obbligato, nessuno impedito ».

Potremo noi imporre l'indissolubilità del matrimonio, basandoci sull'insegnamento del Cristo, anche a chi non crede nell'insegnamento evangelico, anche ai cittadini italiani di altra professione religiosa, anche a chi si dichiara ateo?

Diciamo subito che la nostra convinzione è che i cattolici militanti siano liberi di seguire la parola di Cristo, ma non siano autorizzati ad imporne l'osservanza ad altri, tanto meno mediante norme statuali e confusione di potere fra Stato e Chiesa.

Detto questo, ci domandiamo se il divorzio sia male per i cristiani o sia male per tutti. In altre parole, un primo interrogativo è: l'indissolubilità del matrimonio è o no una legge naturale come non mentire, non rubare, non uccidere? È una norma di convivenza civile ai fini del raggiungimento di un bene comune? E, terzo interrogativo: è una condizione necessaria per il progresso delle nuove generazioni?

Il matrimonio, secondo la legge di natura, è una realtà d'amore. Ogni uomo ragionevole comprende che se tale contratto viene sancito per interesse o per passione, ciò offende le

profonde motivazioni che derivano dalla natura stessa, la quale vuole l'unione dell'uomo e della donna fondata sul valore più completo dell'amore, la cui essenza ha delle caratteristiche ben precise. Ora, la differenza tra l'amore coniugale, su cui si basa la famiglia, e l'amore proprio di altri rapporti trova la sua distinzione in quei beni permanenti che sono la totalità e la perpetuità.

Se uno, sposandosi, si riservasse il diritto di avere un altro legame, tutti comprendono che tale riserva cozzerebbe intrinsecamente col genuino concetto dell'amore coniugale. Ebbene, il divorzio è sullo stesso piano dell'adulterio. Nell'uno e nell'altro caso manca la totalità: nell'adulterio manca l'esclusività, nel divorzio la perpetuità. Il divorzio riduce l'amore coniugale ad un amore a termine. Sia nell'uno che nell'altro caso manca l'amore, che è la specifica ragione del matrimonio.

Sembra questo un ragionamento eccessivamente teorico, ma se non siamo d'accordo sul valore da attribuire all'amore coniugale, evidentemente non è neppure possibile scrivere un articolo come il 29 della Costituzione, in cui si riconoscono i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Molto meglio allora togliere ogni forma di ipocrisia ed abolire l'istituto del matrimonio, se esso dovesse essere sganciato dall'effettiva ragione che lo giustifica e cioè l'impegno, oltre che morale, anche giuridico di creare una società naturale con compiti che non possono essere limitati nel tempo, perché coinvolgono l'esistenza stessa delle persone e dei figli che nascono dall'unione, lasciando una traccia profonda nelle generazioni che ne discendono.

Giustamente, il professor Fausto Montanari, dell'università di Genova, in una sua interessante relazione ha individuato nell'indissolubilità una esigenza intrinseca dell'amore coniugale. Una esigenza che non contrasta con quella libertà di scelta oggi così diffusamente rivendicata nel matrimonio, a meno che questa libertà non sia intesa come « radicale possibilità di cambiare il movimento fenomenico, una perenne riformabilità di se stesso più valida del permanere della persona in uno sviluppo fedele a se stesso ». La conseguenza di questa interpretazione della libertà come possibilità indiscriminata di fare ciò che si vuole, è che molti matrimoni avvengono sulla base di una passionalità passeggera, che riduce inevitabilmente l'unione « ad un rapporto sessuale legalmente sistemato ».

Una simile riduzione del matrimonio a sentimento-passione, destinato ad esaurirsi nel tempo, abolisce fin dal primo momento la de-

cisione totale e rende il matrimonio un semplice esperimento, a breve o lunga scadenza. L'amore diventa quasi una realtà automatica, magica, che si attua al di fuori della volontà della persona e ciascun coniuge diventa il mezzo, rinunciabile, delle soddisfazioni dell'altro. La risolubilità snaturerebbe dunque la convivenza coniugale, perché nessuna persona umana può essere ridotta a mezzo di un'altra; ciascuno dei coniugi può essere fine per l'altro solo nel matrimonio indissolubile, che, trascendendo i gusti episodici di ciascun coniuge, li pone in una sfera di dovere, di amore, che supera ogni impulso fenomenico in una prospettiva di perennità.

Per questo, nei confronti degli uomini, la indissolubilità nasce da una legge naturale. Che sopravvengano momenti di debolezza, di stanchezza, di egoismo, è comprensibile. Il pensiero che si deve ugualmente stare insieme per fini ben superiori ad esigenze particolaristiche aiuta a superare la crisi. Cioè, l'indissolubilità tutela per sempre quel momento fondamentale in cui, liberi e generosi, nel matrimonio, si è donati l'uno all'altro, costituendo una società naturale.

Ma anche volendo esaminare il problema in termini più strettamente pratici, o positivistici, sappiamo che frequentemente il contratto determina conseguenze definitive e senza appello, quando ciò deriva dalla natura del rapporto. E così è per il matrimonio, che per noi dovrebbe essere indissolubile non perché così vuole la legge, ma perché così si configura, per la sua stessa natura.

Trattandosi, quindi, di un valore essenziale della nostra società, stiamo facendo questo lungo dibattito non per ostruzionismo, o tanto meno per una malintesa crociata, ma per convincere, per confrontare le idee, per approfondire nel miglior modo possibile i motivi della bontà e della estrema importanza della causa che difendiamo.

Riteniamo così di aver risposto ad un primo interrogativo sulle radici naturali che la famiglia ha nel divorzio.

Al secondo interrogativo — se l'indissolubilità sia una norma di convivenza civile nella visione del raggiungimento di un bene comune della società democratica — risponderemo ancora, non per nostra voce, ma ricordando il giudizio sempre del presidente del partito liberale, che è oggi schierato in una certa posizione. Dice l'onorevole Badini Confalonieri: « Chi, come noi, concepisce la libertà come soltanto possibile ove essa sia causa ed effetto ad un tempo dell'evoluzione spirituale dell'uomo e della società; chi, come

noi, intende come uno dei fattori indispensabili di essa elevazione la stabilità della famiglia, e la famiglia segno inequivocabile di civiltà; costui, come noi, non può non convenire, contrariamente, che l'istituto del divorzio non possa, non debba trovar luogo». E aggiunge: « È tutta una tradizione di giuristi che parla in questo senso; è tutta una tradizione di giureconsulti insigni, da Bonghi a Gabba, da Salandra a Filomusi Guelfi; è contributo non di cattolici soltanto, ma di uomini di diversi credi religiosi, dal protestante Lord Gladstone all'israelita professor Polacco, i quali, evidentemente, non sostennero l'indissolubilità del matrimonio sulla scorta di criteri religiosi, ma tutti conobbero nell'unità della famiglia il principio etico che vi è connaturato, sino a giungere al Simor, il quale ha definito il divorzio come un " matrimonio a prova " ed ha concluso che la semplice " possibilità di una dissoluzione toglie al matrimonio la dignità ed alla famiglia l'unità " ».

Del resto, le esperienze degli altri paesi sanciscono la realtà che il divorzio, una volta ammesso anche come rimedio eccezionale per le ipotesi più gravi, rivela una irresistibile tendenza a diffondersi, per poi giungere fatalmente alle più banali delle motivazioni, quali sono il « mutuo consenso » ed il « ripudio unilaterale ». Cioè, inevitabilmente, diventerà sufficiente per la concessione del divorzio sia il comune accordo dei coniugi nel richiederlo, sia la richiesta da parte di uno solo dei due.

Sensibile a questo problema, la stessa Commissione parlamentare inglese — non certo sospetta — sottolinea il progressivo sgretolamento della società di fronte all'espandersi del divorzio con queste parole testuali: « Se questa tendenza non sarà arrestata, vi è un vero pericolo che venga abbandonato il concetto di matrimonio come unione dell'uomo e della donna per tutta la vita, e questa sarebbe una perdita irreparabile per il nostro popolo. Ci sono fra noi alcuni che pensano che, qualora questa tendenza continuasse senza freno, potrebbe rendersi necessario riconsiderare se la società, nel suo insieme, non sarebbe più felice e più stabile abolendo del tutto il divorzio ed accettando le inevitabili difficoltà che ciò comporta ».

Ed è la stessa Unione Sovietica che, partita dopo la rivoluzione d'ottobre dalla codificazione del matrimonio come libero amore, di fronte alla polverizzazione dei valori fondamentali della nazione e alla crisi che investiva la società russa, ha dovuto ricorrere a formule che rendono quasi impossibile il

divorzio; e, dovendo, per motivi ideologici, respingere le motivazioni che discendono dalla natura dell'uomo, ha dovuto ricorrere al dovere del richiamo alla morale comunista, che significa, in altri termini, l'introduzione di un principio pseudo-religioso nel diritto statale. Leggiamo le disposizioni emanate dal Soviet supremo, che prescrive: « Nei giudizi di divorzio i tribunali debbono avere di mira il consolidamento della famiglia sovietica e debbono prendere quindi tutte le misure necessarie per riconciliare i coniugi ».

Va poi sottolineato che le decisioni giudiziarie in tale materia hanno una grande portata sociale ed educativa e debbono contribuire all'esatta comprensione dell'importanza della famiglia e del matrimonio nell'Unione Sovietica e a far nascere il rispetto della famiglia e del matrimonio, « basati sugli alti principi della morale comunista e protetti dalla legge sovietica ».

Ma lo stesso Antonio Gramsci, uomo politico e uomo di grande cultura, vissuto in anni nei quali l'Unione Sovietica faceva la sua triste esperienza in questa materia, non indica forse strade ben diverse ai comunisti italiani, prospettando una società fondata sulla famiglia e sul riconoscimento del suo diritto all'esistenza e al lavoro, sia pure in un ordine istituzionale che noi non condividiamo, ma che trova la sua giustificazione nel rispetto dell'individuo e nei suoi doveri verso la società?

Già altri colleghi hanno portato documentate statistiche sulle conseguenze sociali negative del divorzio, ma io ve ne faccio grazia. Ritengo che la risposta al secondo interrogativo che ho posto sia ancora più facile di quella sulla indissolubilità come diritto naturale e su tale risposta la grandissima maggioranza degli italiani è concorde. Infine, all'ultimo quesito sulla indissolubilità del matrimonio come condizione necessaria per il progresso delle nuove generazioni, domandiamo se al tentativo in atto di distruggere il concetto di Dio, della patria, della famiglia, vogliamo ora accompagnare anche quello della distruzione dell'amore. E quali sono gli ideali ai quali vogliamo agganciare in futuro i valori più profondi della vita umana? Forse quello di un tipo di società condizionata dal meccanismo della produzione, dalla rivoluzione « manageriale » e dall'avvento delle tecnostutture, dai miti della violenza e del disordine?

Dobbiamo salvare e rafforzare, onorevoli colleghi, i cardini della nostra civiltà, perché il progresso si verifica nella misura in cui

portiamo avanti le conquiste già raggiunte e le arricchiamo, nella dialettica democratica e nella lotta politica, con la conquista di altri beni che discendono dalla legge di natura.

Concludo cercando di ricordare il giudizio di un colto, sinceramente democratico e coraggioso vescovo italiano del nostro tempo, monsignore Natale Mosconi: « La dottrina del matrimonio indissolubile è entrata nel mondo; inquieta, turba, irrita, è contraddetta, ma salva. Per essa è entrato nel mondo il rispetto dovuto alla dignità della donna, alla dignità della famiglia, alla dignità dell'infanzia ».

Sono questi i beni che difendiamo con il presente dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pintor. Poiché non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Granelli. Poiché non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Avverto che, per un involontario errore, nella seduta pomeridiana di ieri è stata dichiarata decaduta l'onorevole Maria Badaloni, iscritta a parlare, in luogo dell'onorevole Curti, che aveva effettuato con lei uno scambio di turno. S'intende dunque decaduto l'onorevole Curti, mentre ora ha facoltà di parlare l'onorevole Maria Badaloni.

BADALONI MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso anch'io che ci si possa onestamente chiedere perché si continui ad intervenire nella discussione generale in corso sulla nota proposta di legge Fortunabaslini, dopo che oltre 60 colleghi, di cui più di 40 appartenenti al mio gruppo (se non erro), hanno preso la parola in questa aula sviscerando ogni argomento.

Ebbene: considero l'intervento come un atto di fiducia nell'efficacia del dialogo democratico che va svolgendosi anche al di fuori di quest'aula, nel paese, su un argomento di così fondamentale importanza per la vita personale e sociale di tutto il popolo, per l'ordine civile, per il bene comune. E la fiducia non è frutto... di ingenuità né di malizia ma fondamento e ragione della nostra presenza in Parlamento e credito fatto, nella diversità del pensiero, alla sincerità delle intenzioni per la quale è lecito proporsi, perseguire e sperare approfondite convinzioni e meditate decisioni.

Continuo anch'io, come egregiamente hanno fatto i relatori di minoranza e i miei colleghi di gruppo, a mantenere il colloquio

esclusivamente sul terreno della nostra responsabilità politica che ci chiede di operare per l'affermazione dei valori umani della libertà e della giustizia, garantendoli e promuovendoli per il bene di ogni persona e della comunità.

È questo senz'altro il terreno di ogni possibile ed auspicabile incontro politico nel pluralismo democratico odierno. Mi sembra, pure essendo attentissima alle argomentazioni portate in favore del divorzio in Parlamento e nella discussione allargata fuori del Parlamento, ed alimentata da abbondante stampa, che nessuno affermi la bontà del divorzio in sé, né per i singoli né per la società.

Così nelle dodici proposte di legge per lo scioglimento del matrimonio presentate dall'unità d'Italia in poi. Lo si considera un rimedio opportuno, necessario a seconda dei casi e per diverse ragioni, ma pur sempre rimedio, così come si interviene su un corpo malato con una amputazione o con un intervento di alta chirurgia per necessità di vita, ma rimane sempre preferibile la sanità del corpo senza operazioni.

Il paragone non calza troppo, se lo applichiamo al matrimonio, perché il divorzio non mantiene in vita il matrimonio; ma il rimedio lo si vede soprattutto in rapporto alla situazione dei singoli e della famiglia, e, per essa, della società, oggi come ieri.

E mentre si afferma, come nella relazione premessa alla proposta di legge in discussione, che i motivi di opposizione alla riforma dell'istituto matrimoniale adottati nel passato non sono più attuali e validi nella nostra epoca, per effetto, soprattutto, del profondo mutamento sociale di questi ultimi anni, si adducono, come motivi di urgenza dei provvedimenti in oggetto, le stesse considerazioni e ragioni di un secolo fa.

Diceva l'onorevole Villa, ministro di grazia e giustizia, nella sua relazione alla proposta di legge, la terza in ordine cronologico, presentata il 1° febbraio 1881: « Profondamente convinto che la stabilità delle nozze sia la base su cui deve innalzarsi, saldo e durevole, l'ordinamento della famiglia, penso che il legislatore ha l'obbligo di favorire con tutti i mezzi possibili questa ideale perfezione. Ma penso altresì che la virtù non si insegna con la forza, e tanto meno facendo violenza alle reali condizioni dell'umana società. Conviene che l'indissolubilità del matrimonio finisca di essere una finzione giuridica, per diventare, come dice Enrico Ahrens, il naturale prodotto della libertà e della cultura morale degli uomini ».

Dunque, la stabilità della famiglia è un bene che il legislatore ha l'obbligo di favorire, rispettando la libertà degli uomini; ma l'indissolubilità, che è la prima condizione della stabilità (e non lo si nega per l'indissolubilità di fatto), è vista come il prodotto di una virtù lasciata alla libertà del cittadino. Anche oggi il divorzio è chiesto per tutelare e difendere — così si dice nella relazione che accompagna la proposta di legge Fortuna — la libertà di coscienza del cittadino. E la libertà è appunto uno di quei valori nella cui fede possiamo ritrovarci.

Ma che cosa significa libertà di coscienza del cittadino? Anche se ci fermiamo alla libertà della persona in quanto tale, nella sfera che appartiene cioè a ciascuna persona, noi non possiamo configurarla come arbitrio, come possibilità di abbandono incontrollato a ciò cui si tende, solo perché in essa si vede un individuale benefico, una conquista di felicità, come si dice oggi (e quante felicità si riducono poi a schiavitù!). E non si forma la consapevolezza o la coscienza, cioè il consenso a ciò che ci eleva e ci fa più liberi, senza l'esercizio dell'autodominio, senza la limitazione di se stessi.

Sotto questo profilo, la scelta del meglio nell'autodominio è pura razionalità, prima ancora di essere virtù. Dice molto bene Giuseppe Capograssi: « Il volere, il quale si pone come persona, conserva i fini utilitari e li soddisfa, ma soddisfacendoli li spoglia della loro immediatezza naturale, della loro inconsideratezza riflessa, con l'ordinarli allo scopo superiore della necessità della relazione, della affermazione della personalità come tale.

La trasformazione dei fini utilitari in fini obiettivi della personalità avviene nell'atto con il quale il volere, levatosi sopra la mobile massa delle utilità, si sottrae al loro imperio disordinato e le comprime e le unisce tutte con il criterio dei suoi interessi obiettivi, cioè del suo essere obiettivo e concreto sotto il suo comando. Perciò il limite della selvaggia energia delle utilità come tali si presenta come comando della volontà ormai libera ».

È dunque la volontà effettivamente libera che si fa norma o legge a se stessa. Ora se la libertà della persona è considerata come sfrenato correre di ciascuno dietro le proprie tendenze o volontà incontrollate, è logico che il rispetto della libertà non sopporti alcuna legge che freni o indirizzi diversamente. Ma se la libertà è, come è, autodominio e autodeterminazione, la legge che la volontà effettivamente libera pone a se stessa, deve tro-

vare il riscontro, il sostegno, l'aiuto nella norma positiva.

Tutelare la libertà di coscienza significa allora favorire anche attraverso la norma il formarsi di una coscienza capace di volgersi al meglio; nella fattispecie alla scelta della indissolubilità del matrimonio in vista della stabilità della famiglia, considerandola non finzione giuridica, ma prodotto di libertà.

Non c'è bisogno di ricorrere alla filosofia del diritto per affermare che la legge, se tende ad un bene considerato unanimemente tale (e ripeto fino alla noia che l'indissolubilità del matrimonio, finalizzata alla stabilità della famiglia, in sé è unanimemente riconosciuta come un bene, addirittura come una ideale perfezione, diceva il ministro Villa), non può essere vista solo sotto l'aspetto costrittivo, ma come aiuto all'affermazione di una effettiva libertà di coscienza.

Stiamo attenti: questo del considerare schiavitù di coscienza o costrizione, tutto ciò che costa perché costa, tutto ciò che limita perché limita, è il più grande pericolo, è il più grosso male del nostro tempo. È il trionfo della irrazionalità che minaccia di vanificare anche lo straordinario progresso della nostra epoca, affrontandolo con una mentalità e un atteggiamento da primordi della civiltà o tali da poter essere riscontrati nei momenti di maggiore decadenza della civiltà nel corso della storia.

Nella fretta di abbattere le barriere poste dalle leggi e dai regimi all'esercizio e allo sviluppo delle libertà umane e nella pur giusta preoccupazione di uscire fuori dalla schiavitù di un formalismo ipocrita e negativamente puritano, il nostro tempo — riconosciamolo — rischia di passare all'eccesso opposto imboccando la strada della libertà « impazzita », direbbe Chesterton, cioè della licenza sfrenata con riflessi e danni educativi personali e sociali veramente incalcolabili.

Molti fanciulli, molti giovani ed adulti (assai più di quello che non si pensi), nella pur accettabile lotta contro i tabù e i complessi artificiosi, spesso impreparati a distinguere e infiacchiti da un'atmosfera di egoista e prepotente affermazione individuale, nonostante le sollecitazioni sociali odierne, divengono insofferenti di ogni limite, di ogni rinuncia, considerandolo indiscriminatamente, appunto, un attentato alla libertà: asfissati dall'ossessione del sesso che trabocca nella stampa, negli spettacoli, financo nella pubblicità, affatto spronati da una educazione facile che asseconda per timore di impegno, finiscono schiavi delle evasioni, sordi al ri-

chiamo innato della dignità umana che da una effettiva libertà di coscienza trae umanamente il suo fondamento.

Senz'altro tutti ne abbiamo responsabilità; ne abbiamo responsabilità anche per le leggi che non aiutano ponendo alla volgarità dilagante i limiti dovuti, cioè corrispondenti a quelli che una coscienza libera, di persona razionale e morale, riconosce e adotta.

Non è una tirata moralistica la mia, è solo l'espressione di una preoccupata osservazione della realtà in cui siamo immersi; e non credo certo di essere la sola, qua dentro, ad avere di queste idee e di queste preoccupazioni.

Ma si può obiettare: cosa ha a che fare tutto ciò con il divorzio? Ha a che fare per due ragioni. Innanzi tutto perché la libertà di coscienza personale in ordine alla scelta dell'indissolubilità per la stabilità della famiglia può essere, e lo è stata senz'altro, insidiata dall'atmosfera, dilagante, propagandista di una affermazione conseguente all'eliminazione di ogni freno. La fedeltà coniugale, il vincolo che lega doverosamente anche perché riguarda un'altra persona, l'amore, la carità come rispetto dell'altro che esige il sacrificio del proprio capriccio, sono entrati nella sfera dei tabù da smitizzare.

Chi può negare come a questo concorrono, ad esempio, i mezzi di comunicazione sociale che, snaturando sempre più spesso la loro importante funzione educativa, esercitata anche come una utilissima informazione sostitutiva di quella mancata per secoli ad opera di noti educatori, psicologi, sociologi, medici, moralisti, hanno finito con il presentare come cose ordinarie depravazioni e anomalie? Chi può negare che tali mezzi, con l'occuparsi quasi esclusivamente della vita di eroi ed eroine dal cambio facile nell'amore e nel matrimonio autodefinentisi sempre, per questo motivo, persone libere e civili, hanno finito insomma con il far apparire la rottura del vincolo matrimoniale proprio come un atto della libertà di coscienza? Siamo ben lontani dalla scelta dell'indissolubilità come prodotto della libertà, di cui parlava il ministro Villa. E i mezzi di comunicazione sociale non sono certo gli unici responsabili in materia di attentati ad una effettiva libertà di coscienza.

La seconda ragione è proprio quella della responsabilità dei legislatori. Io non credo alle virtù taumaturgiche della legge in genere e nemmeno alle proibizioni della legge ai fini della libertà di coscienza; credo però nella funzione positiva della legge quando rispetta razionalmente l'effettiva libertà della

persona modellandosi sulle sue scelte razionali e aiuta e favorisce le scelte medesime. Senz'altro ci sarebbe da modificare nelle leggi vigenti che non si propongono o non riescono a frenare la pressione psicologica negativa esercitata da tante influenze esterne. Perché vogliamo aggiungere l'incentivo di una legge che sanziona la possibilità di una scelta riconosciuta da tutti inferiore all'altra contraria, e in una materia così importante e fondamentale, incidente sulla vita della famiglia?

Io vedo la libertà di coscienza nell'ambito personale tutelata, garantita e aiutata più da una legge che si attenga al meglio — il meglio per riconoscimento unanime, si badi — anche se raggiungibile con difficoltà, che da una legge la quale, per sanare un certo numero di casi senza dubbio dolorosi e degni di una considerazione operante, finisca con il favorire e l'agevolare il formarsi di casi assai più numerosi, analoghi o di natura ben diversa. Questo ci dicono le esperienze e le statistiche — come ha già detto il collega che mi ha preceduto — comunque le si voglia interpretare, di tutti i paesi che hanno adottato da tempo il divorzio. Del resto, basterebbe pensare all'aumento delle separazioni di fatto e delle richieste di separazione consensuale e legale verificatesi in Italia dopo la pubblicazione della legge in discussione, come effetto delle disposizioni contenute particolarmente all'articolo 2, punto 2); aumento non ancora verificabile con statistiche certe, ma facilmente constatabile e presente nelle esperienze e nei rapporti di conoscenze e di amicizie di ciascuno di noi.

Mi sono attenuta finora alla motivazione del divorzio come tutela e difesa della libertà di coscienza della persona in quanto tale, ma la relazione premessa alla legge Fortuna parla di tutela e difesa della coscienza del cittadino e aggiunge, a favore del divorzio, la motivazione dell'interesse di ordine pubblico.

A parte il fatto che il cittadino è anzitutto una persona, in ogni Stato civile e democratico del mondo la libertà di coscienza del cittadino è tutelata nell'ambito dei diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti e accolti nelle Costituzioni. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non contempla il diritto al divorzio, nonostante che la grande maggioranza dei suoi firmatari appartenga a paesi in cui vige il divorzio; è evidente che costoro non l'hanno considerato un diritto fondamentale.

All'articolo 16 della dichiarazione si sanziona anzi il diritto al matrimonio libera-

mente contratto ed alla protezione da parte dello Stato e della società dell'istituto familiare, quale « nucleo naturale e fondamentale della stessa società ».

Nessuna Costituzione enuclea il divorzio tra i diritti dei cittadini. Gli stessi Stati divorzisti fanno una importante differenza tra il modo di regolare l'esercizio di alcuni diritti fondamentali (come, ad esempio, la libertà di pensiero, di religione, di informazione, ecc.), stabilendo i pochi casi in cui non possono esercitarli per rispetto dei diritti dei terzi, ed il modo di regolare il divorzio, per il quale, all'opposto, si elencano i pochi casi nei quali i cittadini possono ricorrervi.

Per quanto riguarda la Costituzione italiana, io non affronto certo la questione della costituzionalità o meno del divorzio, già trattata dottamente da molti colleghi; attenendomi al proposito di mantenermi su di un terreno nel quale si può verificare una convergenza di opinioni, rilevo che l'assenza della parola « indissolubile » nell'articolo 29 della Costituzione non può interpretarsi come l'affermazione di un diritto del cittadino, ma rende solo possibile — come attesta il nostro dibattito — una attività legislativa in proposito.

Se, poi, tutelare la libertà di coscienza del cittadino significasse prendere a misura della legge qualsiasi scelta che egli possa fare, si arriverebbe per assurdo, anche assegnando alla legge il fine di un rimedio ai mali esistenti, a non impedire (o a tutelare) la libertà di dedicarsi all'alcool, alla droga, alle aberrazioni sessuali, di ricorrere alle vendette, alle evasioni fiscali e così via.

Per giungere ad affermare che l'adozione dell'istituto del divorzio si pone in funzione della tutela dell'interesse pubblico, bisognerebbe negare che la stabilità familiare sia un elemento indispensabile ad una società bene ordinata, cosa che nessun divorzista antico o moderno si è sentito di fare. È vero invece che, dal punto di vista sociale, molte ragioni militano a favore dell'indissolubilità, sia che esse emergano — come sostengono esperti e specialisti — dall'analisi biologica e psicologica dell'amore umano e del rapporto coniugale in ordine alla sanità fisica e psichica, sia che più comunemente o diffusamente ineriscano ai rapporti tra famiglia, giovani e società.

L'instabilità della famiglia, infatti, influisce sia direttamente che indirettamente sull'assetto sociale, sia per i problemi socio-economici e giuridici che essa crea, sia per i riflessi negativi sui giovani, riflessi che io

ritengo non commensurabili. Le statistiche infatti rivelano l'aumento progressivo e continuo delle famiglie nelle quali l'unità salta in aria, l'aumento degli illegittimi, l'aumento delle uccisioni e dei suicidi nei paesi divorzisti, fornendo dati già ripetutamente e abbondantemente citati in questa discussione, che possono essere variamente interpretati pur se molto chiari.

Quello che le statistiche non possono misurare sono, oltre alle tragedie vissute specialmente dai coniugi che non hanno desiderato la rottura ma che ne sono vittime, le sofferenze e le conseguenze incancellabili sui piccoli, sui giovani. Jeanne Delais, un'insegnante francese di lettere, ha raccolto in un noto volume *Le dossier des enfants du divorce*, edito nel 1967 da Gallimard, una documentazione assai eloquente in proposito. « Non sono né psicanalista, né psichiatra » — essa dice, esponendo il metodo del suo lavoro — « ma docente. I genitori che mi chiedono di aiutarli per i loro problemi, gli adolescenti che desiderano confidarmi le loro inquietudini e le loro angosce sanno che io non sono investita da alcuna funzione specifica: né giudice, né esaminatore, né confessore, né inquisitore. Io non desidero che recare soccorso al fanciullo, all'adolescente in pericolo ». E conclude: « *que le divorce soit ou non souhaitable, qu'il se passe dans les pires ou les meilleurs conditions, presque tous les enfants en sont les victimes* ». La Delais dunque non si pone il problema di condannare o di dichiararsi favorevole al divorzio. « Ce n'est pas que je prenne position contre le divorce », essa dice. Anzi, richiamando la situazione pietosa delle coppie separate in Italia e in Spagna chiama il divorzio « un male necessario ».

Per questo, ai fini dei danni tremendi che si riversano sui giovani, appare testimone più che obiettivo; registra, espone, consiglia e conclude con la convinzione cruda: « *Les enfants en sont les victimes* ». I fanciulli, i giovani sono le vittime di tutte le famiglie disunite di fatto o non, si potrebbe obiettare.

E accanto alla esperienza della Delais potremmo mettere le nostre di educatori, di insegnanti. Quanti di noi, che hanno passato buona parte della loro vita in una scuola tra fanciulli e giovani, preoccupandosi non solo del loro profitto, ma delle cause delle loro deficienze, dei loro traumi, delle loro tristezze e chiusure, dei loro terrori, dei loro disadattamenti, non hanno trovato alla radice una dolorosa o tragica situazione familiare di disunione o di separazione?

Un altro noto ed interessante volume, edito in Italia da Rizzoli, reca, ad opera di Gabriella Parca, una inchiesta sui separati, o meglio una indagine campione su 250 soggetti nella condizione suddetta. Ma Gabriella Parca dedica un capitolo su nove alla sorte dei figli dei separati. Li chiama i figli del non divorzio, ossia coloro che pagano le conseguenze del matrimonio fallito, ma indissolubile dei genitori. La sua posizione è chiara: non nega i danni di ogni genere, ma afferma che essi sono aggravati dalla mancata istituzione del divorzio. Li esamina solo da questo punto di vista.

Ora, nessuno nega che, anzitutto, i giovani subiscano le conseguenze della disunione, anche nelle famiglie formalmente rimaste insieme e annientate dal disaccordo. Ma non si può essere obiettivamente d'accordo nel considerare il divorzio come un rimedio a questi mali. Non lo si può, perché esso opera come un incentivo a considerare irreparabile un momento o un periodo di crisi, aumentando il numero delle famiglie distrutte e degli illegittimi, come dimostrano le statistiche dei paesi divorzisti. Nell'istituto della separazione c'è sempre la possibilità e spesso, per i giovani, la speranza che il focolare si ricomponga e che i genitori tornino insieme, superando la crisi. Nel divorzio questa è una possibilità irrilevante, inesistente.

Ma con il divorzio c'è il vantaggio per l'uno e l'altro coniuge, si dice, di formarsi una seconda famiglia: un vantaggio che per i giovani non risolve affatto i problemi. Nella stragrande maggioranza dei casi li aggrava, creando ostilità nuove, complessi di odio verso il nuovo membro della famiglia considerato come un intruso, senso di solitudine, disperazione ancora maggiore e così via.

Come lo si consideri, il divorzio non rimedia, non riduce il male personale e sociale che scaturisce dalla situazione in cui vengono a trovarsi i giovani delle famiglie disunite. Sotto questo profilo la istituzione del divorzio non tutela dunque l'interesse pubblico (e chi può non considerare come oggetto dell'interesse pubblico la sorte dei giovani?).

Non vi sono, però, solo i giovani: da quanto ho detto succintamente sin qui potrebbe dedursi che io non consideri la sorte degli adulti, che sono gli sventurati protagonisti di drammi pesanti e dolorosi. Non la dimentico affatto, invece. Anzitutto la sorte delle donne. Sì, delle donne, perché sovente la richiesta della istituzione del divorzio si mette in relazione ad una presunta esigenza della emancipazione femminile. Ma di fronte ai

pochi casi di donne che vedono nel divorzio la possibilità di risposarsi e di dare ad una seconda o ad una terza unione una rispettabilità sociale, sta la stragrande maggioranza di coloro che non avrebbero desiderato la rottura, che non ne hanno responsabilità e che vedrebbero nel divorzio una situazione irrimediabile o un pericolo sempre incombenente sulla loro fragile unità familiare, frutto spesso dei loro unilaterali sacrifici, tanto più se il divorzio avvenisse con le norme previste dalla legge Fortuna. Altro che emancipazione! Si tratterebbe per molte di subire senza rimedio. E le più povere, per le quali anche in regime di separazione la corresponsione degli alimenti è un mito, la sussistenza di un'altra famiglia legittima aggraverebbe la situazione finanziaria per loro e per i figli.

Per quanti si trovano in situazioni dolorose e pesanti vi sono altri strumenti di rimedio da considerare. Essi sono già stati proposti all'attenzione di quanti seguono questa discussione. Non ho che da richiamarli brevemente, come oggetto di una radicale riforma del diritto di famiglia.

Anzitutto occorrerebbe aggiornare in sede civile le cause di nullità del matrimonio. So benissimo che questa proposta è considerata da taluni frutto di una mentalità ipocrita, che cambia nome al divorzio, accettandolo di fatto e non di diritto; ma non è così. La Chiesa non scioglie il matrimonio religioso, ma riconosce la inesistenza del matrimonio stesso per vizio di consenso e per altri motivi già noti. Le acquisizioni odierne delle scienze biologiche, psicologiche e psichiatriche danno certamente un nuovo apporto alla individuazione del vizio di consenso e anche alla esistenza di condizioni fisiche e psichiche che modificano la conoscenza delle qualità della persona. Potrebbero così essere risolti molti dei casi pietosi derivanti da malattia, da anormalità, da delinquenza non nota, da manifestazioni di doppia personalità.

Si rende poi necessaria una riforma del diritto penale circa l'incriminazione dell'adulterio e del concubinato e, nel merito, le unioni di fatto potrebbero essere considerate in sede civile sotto il profilo di cosa privata.

Ancora più necessaria si rende oggi la riforma del diritto di filiazione, ammettendo la riconoscibilità dei figli illegittimi senza eccezione.

Infine, tra le riforme più importanti, vi è quella dell'istituto della separazione, sino a

prevedere la possibilità della separazione per giusta causa ovvero per causa non colpevole.

Quanto detto forma già oggetto di proposte di legge presentate o in corso di presentazione anche da parte del nostro gruppo. Ma non è sufficiente: tutto ciò rimane nell'ambito del rimedio ad un male esistente (l'ambito che i divorzisti danno anche al divorzio), proponendosi di attutirlo e cercando di contenerlo; non può riuscire però ad eliminarlo. Occorre fare di più: occorre prevenirlo, come si cerca di fare oggi per ogni male personale, fisico o spirituale, e per ogni male sociale. E mentre la cura, che non guarisce ma solleva, che non estirpa, ma frena la estensione, riguarda un certo numero di famiglie, pur meritevoli di ogni considerazione, la cura preventiva riguarda tutte le famiglie italiane, quelle che sono propense al divorzio e quelle che lo rifiutano. Per stabilire una azione preventiva, bisogna necessariamente chiedersi di che cosa abbia bisogno la famiglia, se essa sia in crisi e da che cosa dipenda la crisi.

Io mi colloco fra quanti sono propensi ad affermare che non si possa parlare di malattia per la famiglia italiana. Abbiamo, anche per nostra comune, diretta esperienza, consapevolezza e conoscenza di numerosissime famiglie sane e inserite vitalmente nel contesto sociale, per le quali la indissolubilità non è davvero un problema. Piuttosto la famiglia non può non sentire il contraccolpo delle profonde trasformazioni sociali che in un arco di tempo relativamente breve hanno rivoluzionato i modi di essere e di svilupparsi della vita umana personale e comunitaria. Si tratta di una crisi di adattamento, di una crisi tuttavia evolutiva verso nuovi atteggiamenti e comportamenti richiesti dalla realtà sociale, sia sotto l'aspetto dell'adeguamento ad essa della vita familiare, sia sotto l'aspetto della influenza modificatrice che la vita familiare può esercitare sulla realtà stessa. I due aspetti creano una molteplicità di esigenze che bisogna soddisfare.

Tutti sono concordi nell'analisi delle trasformazioni che più di ogni altra cosa hanno inciso sulla vita familiare. Prime fra tutte, l'industrializzazione e l'urbanesimo. Con la industrializzazione si è creata una separazione tra vita familiare e vita professionale, prima armonizzate nelle famiglie artigiane e agricole o dedite ad attività svolte con la cooperazione di più membri. La famiglia non è più una unità economica, e sempre meno è agevolata da attività ricorrenti, specialmente nei centri urbani, a ritrovarsi e

a mantenere rapporti comunitari interni. Inoltre, la mobilità sia geografica, sia sociale che caratterizza la società odierna determina necessariamente un processo di adattamento della famiglia alle nuove situazioni. L'emancipazione femminile, e in particolare il lavoro extracasalingo, creano una serie di esigenze indissolubilmente legate all'andamento familiare, alla necessaria armonia e tranquillità dei coniugi.

Tra le trasformazioni strutturali e funzionali della famiglia sono da annoverare, come tali da determinare particolari, nuove esigenze, la diversa organizzazione della vita familiare in un nucleo limitato e la funzione socializzatrice passata in gran parte ad altri gruppi e ad iniziative esterne alla famiglia. Infine il tono culturale della società odierna e la molteplicità dei mezzi di diffusione della cultura e della informazione spostano gli interessi, creano squilibri e conflitti tra la vecchia e la nuova generazione, scoprono valori dai quali spesso erroneamente la famiglia viene esclusa.

Tutto ciò può essere fonte del progressivo disgregamento dell'unità familiare come può essere incentivo a rinsaldare la vita familiare, a mantenerla al passo dello sviluppo sociale, liberandola da vecchi pesi e chiusure, facendola partecipare allo sviluppo economico, rendendola artefice della correzione degli squilibri, riportandola ad essere sorgente di valori umani affettivi e di sanità morale.

Le chiavi di volta della situazione o, meglio, i mezzi per indirizzare positivamente la crisi sono certamente ancora da attuare; ma non vi è dubbio che essi sono affidati principalmente a una oculata e intensa politica familiare e a un'opera educativa sorretta da una visione nuova ed aperta, saldamente ancorata a fini di elevazione della persona e dei suoi rapporti sociali.

I capisaldi di una politica familiare a cui dovremmo senza ulteriori ritardi dedicare la nostra azione sono facilmente individuabili e da tempo individuati. Essi riguardano anzitutto l'adeguamento aggiornabile delle risorse familiari ai carichi di famiglia e la possibilità della casa secondo il bisogno. Tutti e due gli interventi, sia il primo, che opera mediante gli assegni familiari e altri provvedimenti differenziali, sia il secondo, che deve comprendere il costo della casa e la sua disponibilità, così problematica specialmente nei centri urbani, non possono essere inquadri e condotti con misure contingenti per rispondere ai nuovi termini del problema

della sicurezza economica delle famiglie di oggi.

A complemento di essi è necessario provvedere a sgravare effettivamente il costo dell'istruzione (la quale riguarda e interessa finalmente tutte le famiglie) e ad adeguarlo secondo i bisogni; e, unitamente alla politica dell'occupazione, occorre sviluppare le agevolazioni relative al lavoro domestico della donna e i servizi sociali ad esso connessi.

Infine occorre mettere a disposizione delle famiglie, con la scuola e unitamente alla scuola, i servizi integrativi, differenziali e no, propri di una politica per la gioventù, adeguata ai bisogni del tempo e rispondente alle moderne acquisizioni in campo sociale ed educativo. Ciò riveste un carattere di particolare importanza ed urgenza in considerazione della mobilità delle famiglie odierne (tutti conoscono i problemi gravissimi delle zone di immigrazione o di più accentuata urbanizzazione). Non solo la mobilità orizzontale, ma anche la cosiddetta mobilità verticale, ovvero lo sviluppo dei meno abbienti, vanno sorretti con adeguati interventi rivolti a quanti, giovani lavoratori e adulti, non hanno potuto fruire di una istruzione adeguata: è questo il campo proprio della educazione permanente intesa in senso nuovo anche rispetto ai tempi più recenti.

Non ho detto certo cose nuove, ma ritengo giovevole al nostro ragionamento richiamarle: e già il richiamo puro e semplice, per enunciazione, fa pensare e valutare quale spazio ciascuna di esse proficuamente richiederebbe non solo nell'attività di governo, ma anche nella nostra attività parlamentare.

È da sottolineare in ultimo, ma non certo in ordine di importanza, la necessità di intensificare e rinnovare o aggiornare l'opera educativa e i suoi mezzi e strumenti ai fini di prevenire radicalmente i bisogni e le deficienze della famiglia e per superare la sua crisi.

Urge un'opera educativa generale e specifica, remota e prossima rispetto al matrimonio; un'opera educativa generale anzitutto che sappia aiutare la formazione e lo sviluppo dell'uomo e della donna, non strumentalizzati dal benessere, dall'economia, dalla tecnica, dalla produzione, ma capaci di servirsi di essi come di strumenti per il bene proprio e della comunità, capaci perciò di dilatarsi al mondo dei valori spirituali, cui è collegato l'insieme dei processi culturali ed etici, e di scoprire e rivivere interiormente, nella concretezza del nostro tempo, la gerarchia dei valori medesimi. Questa educazione compete a

quanti ne hanno responsabilità e diritto e può trovare infiniti canali nel pluralismo democratico odierno e nella ricchezza dei nuovi mezzi di comunicazione e d'informazione di cui siamo in possesso.

A me preme sottolineare il compito della scuola, così esaltato oggi e così spesso travisato e posto al servizio di fini utilitaristici, propagandistici, politici. Una scuola a cui occorrono certamente espansione, risorse finanziarie, incentivi assistenziali, riforme di struttura e di contenuti, attivazione di processi scientifici del sistema per correggerne le lacune e le deficienze; ma a cui occorre parimenti un proposito educativo serio, non fondato sul minimo sforzo e finalizzato ad un uomo più uomo, più vero, più autonomo e insieme socialmente integrato perché consapevole e responsabile. Altro che respingere il carattere educativo della scuola perché — secondo l'espressione di un noto pedagogista — ritenuto moralista!

Lo stesso proposito dovrebbe guidare gli altri operatori educativi, compresi — ahimè — i mezzi di informazione e di comunicazione. E la educazione, in un tempo in cui parlare di socialità e di solidarietà è diventato luogo comune, dovrebbe, nella scuola e fuori, preparare a rapporti umani e sociali autentici e profondi, a quei rapporti che sono resi così difficili dal dinamismo, dall'attivismo e dalla convulsione odierna, a quei rapporti che costano, sia in una vita a due sia nel più ampio ambito sociale, perché nella accentuata spinta edonistica è naturale scansare tutto ciò che impegna, tutto ciò che dà fatica e obbliga ad uscire fuori dal proprio egoismo. E nulla impegna più di un'amicizia e di un amore vero.

A proposito dell'azione educativa specifica è da sottolineare l'opportunità dell'educazione sessuale dei fanciulli e dei giovani. Siamo appena agli inizi in Italia — come educazione vera, s'intende — e l'educazione sessuale è già distorta dal bombardamento a cui certa pubblicistica, certi spettacoli, certo materiale pornografico sottopongono piccoli e adulti, sommergendoli in un mare di volgarità, o semplicemente da una mancata prudenza o da metodi sbagliati.

Infine è assolutamente da garantire, con la cooperazione di istituzioni e di esperienze e competenze varie, una educazione specifica prossima al matrimonio, comprensiva dell'opera di consultori prematrimoniali, avvalentesi di altre iniziative analoghe e pertinenti. Qualche cosa si sta facendo in questo campo, ma siamo ancora lontani da mezzi e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

metodi sufficienti. A questo proposito interessante e calzante appare quanto l'inchiesta condotta da Gabriella Parca ha rilevato in ordine alla preparazione al matrimonio.

Interventi giuridici, sanatori e preventivi, politica familiare e azione educativa possono e debbono dunque costituire una cura del male della disgregazione familiare, con tutte le sue implicazioni sociali e i suoi riflessi sul bene comune, assai più efficace del rimedio del divorzio che cura non è. Questo, secondo me, può essere messo in luce da un semplicissimo ragionamento del tipo di quello che mi sono sforzata di condurre e che richiederebbe uno spazio di tempo ben più ampio ed un'analisi condotta assai più profondamente di quanto si possa fare in un modesto intervento parlamentare.

Desidero concludere, ribadendo che ho voluto di proposito, come i miei colleghi, attermi al profilo sotto il quale un politico in Parlamento deve riguardare un argomento come quello della indissolubilità del matrimonio finalizzata alla stabilità familiare. E questo ci sembra importante su un terreno nel quale è possibile l'incontro, perché attiene ai valori umani in cui tutti crediamo e sollecita il piano dell'azione tendente alla collaborazione in vista di determinati obiettivi.

Noi democristiani crediamo, e non da oggi, al pluralismo democratico e siamo lieti che la dimensione pluralistica caratterizzi il nostro tempo, come dice il documento sul dialogo emanato dal « Segretariato per i non credenti ». Vorremmo che essa fosse rispettata. Perciò non facciamo il « fronte » cattolico e non approviamo il « fronte » laico pro e contro il divorzio. Non ci sembra che i fronti e le crociate giovino alla causa e soprattutto ad un discorso tenuto nel razionale, fuori dell'integralismo e della intransigenza *a priori*. Nemmeno ci sembra valida l'argomentazione sviluppata da Leopoldo Piccardi nel volume *Il divorzio in Italia*, edito dalla Nuova Italia, per la quale, in uno Stato, ad opera di una maggioranza, non si può imporre l'istituto del matrimonio indissolubile perché violerebbe la libertà di coscienza. L'argomentazione si potrebbe ritorcere guardando all'attuale maggioranza parlamentare (che pure non discutiamo) sull'argomento. Proprio in funzione della libertà di coscienza auspichiamo il *referendum*.

Né ci piace la motivazione della richiesta del divorzio elencata per ultima dall'onorevole Fortuna nella relazione che precede il testo della sua proposta: « per tutelare e difendere la laicità dello Stato repubblicano ». La laicità e la sovranità dello Stato non sono

in forse, proprio perché ad essa tendono tutte le forze politiche di tutte le posizioni di pensiero. Non mancano precisazioni più che autorevoli in proposito, alle quali i cattolici militanti o non, in politica, prestano attenzione e si attengono.

Non vorremmo che l'argomentazione suddetta arieggiasse ancora la radicalizzazione di posizioni assai più incorreggibili ed intransigenti di quelle a cui il nostro tempo ci ha maturato.

Noi abbiamo fiducia nel progresso, nel superamento dei vecchi pregiudizi, delle catalogazioni *a priori*, per schemi fissi; abbiamo fiducia nello sforzo che si fa per abbattere gli steccati (ma attenti a non riedificarli come laici o meglio come laicisti!) e desideriamo con tutte le forze che questo sforzo sia positivo. Sappiamo quale valore il risultato può avere per rompere l'immobilismo e per un progresso non più ritardato ai fini dello sviluppo della società italiana, e quindi non vogliamo stancarci di sperarlo; coincide, per noi, con la tensione verso il progresso della civiltà, nella pace e nella giustizia sociale. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castellucci. Ne ha facoltà.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto l'onore di intervenire in questo dibattito per convinzioni mie personali, piuttosto che per ossequio al coerente atteggiamento assunto dalla mia parte politica sulla proposta dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano, proposta che fermamente, come uomo e come cittadino, oltre che come deputato e come cattolico, dichiaro di respingere.

Dico subito che non farò un lungo discorso sia in omaggio alla chiara, dotta ed esauriente relazione di minoranza dei colleghi onorevoli Castelli ed Eletta Maria Martini, con la quale concordo pienamente, sia perché dopo gli oltre cinquanta qualificati interventi dei colleghi del mio gruppo che mi hanno preceduto, sarebbe presunzione tentare di scoprire aspetti inediti del pur grave problema. Credo però di non dover mancare ad un preciso dovere della mia coscienza nell'esprimere anche la mia personale opinione sulla questione proposta, che investe direttamente ciascuno di noi, ciascun cittadino italiano, turbando la sfera più intima dei suoi affetti e dei suoi interessi, sconvolgendo, con la modificazione del vincolo giuridico del

matrimonio, il nucleo familiare, fondamento primario della nostra organizzazione sociale.

Lascero' ai colleghi avversari che se ne intendono di definire « ostruzionismo » la manifestazione di questo convincimento, quasi che un problema di tanta portata si possa definire con i numeri o addirittura per alzata di palette, senza un approfondito esame e un largo dibattito che riproducano il più fedelmente possibile nel Parlamento la reale opinione e gli orientamenti delle famiglie e della società italiana.

Dopo aver appreso dall'onorevole Lenoci, relatore per la maggioranza, che cito testualmente, che « le statistiche dicono quel che si vuol far dire loro » (concetto confortato subito dopo da uno storico esempio tratto da un libro che racconta di una certa statistica: ma noi avevamo già, ben più spiritoso, un sonetto di Trilussa sull'argomento), si intende facilmente come del tutto irrilevante sia considerata dai sostenitori delle proposte di legge in esame la grave questione, sollevata in quasi tutti gli interventi degli antidivorzisti, che una seria discussione, su un problema tanto grave debba essere preceduta da uno studio approfondito, vasto, meditato e sostenuto da dati rigorosi sull'effettiva condizione sociale sulla quale la legge dovrebbe agire.

Caratteristico delle due proposte di legge Fortuna e Baslini e del testo unificato della Commissione è proprio il loro aspetto terapeutico, di rimedio urgente e indispensabile, cui contraddice solo la disinvoltura con cui si prescinde dalla diagnosi del male che si vorrebbe curare.

Ma prendiamo per buoni i vari milioni di infelici legati ad una catena infranta (mi scuso di questo linguaggio in quest'aula e in quest'anno di grazia 1969, ma sono termini mutuati dalla relazione premessa alla proposta Baslini).

Essi non costituiscono ancora, per fortuna, una maggioranza, e non si può quindi invocare nel loro interesse, in uno Stato democratico, un provvedimento che inciderebbe immediatamente sulla condizione sociale dei 54 milioni di cittadini che costituiscono la popolazione dello Stato italiano. Perché una cosa deve essere chiara: l'istituzione del divorzio, e cioè la sostanziale modificazione della struttura della società primaria che è la famiglia, interessa tutti i cittadini e non i cattolici soltanto. E interessa i cattolici in questa sede come cittadini.

Una valutazione altrettanto obiettiva del problema da parte del cosiddetto fronte laico sarebbe auspicabile, ma resta tuttora un'uto-

pia, dal momento che, purtroppo, questo laicismo si risolve in quell'antiquato anticlericalismo, la cui dura e perenne fatica è spesso soltanto quella di dire in ogni caso il contrario di quello che afferma la Chiesa, con il grave rischio di contraddirsi e di dire sciocchezze evidenti in quelle occasioni — che sono numerosissime — in cui il magistero della Chiesa concorda con la morale laica.

L'onorevole Fortuna non ha scrupolo di accogliere, fra le considerazioni che renderebbero assolutamente urgente e necessario provvedere a integrare l'articolo 149 del codice civile con altri motivi di scioglimento del rapporto matrimoniale, l'esigenza di tutelare e difendere la laicità e la sovranità dello Stato repubblicano, cui si riferiva poc'anzi la collega onorevole Maria Badaloni, quasi che questa esigenza abbia qualcosa a che fare con le grosse implicazioni sociali e psicologiche che investono la questione dell'indissolubilità o della dissolubilità del matrimonio.

Non dovrebbe essere lecita una così grossolana mescolanza di motivi, una tanto incongruente politicizzazione di un problema che è sociale, giuridico, morale, nonché psicologico prima che politico.

E già motivo di riserva lo schieramento assunto dalle forze politiche in questa occasione che, più di tante altre, meritava l'attenta, libera e convinta meditazione di ciascuno e di tutti, di quanti sono chiamati a decidere non solo a titolo personale, ma con mandato di rappresentanza democratica. E dovrebbe essere motivo di disagio, per molti, discutere per l'approvazione di una proposta di legge che, con buona pace dell'onorevole Lenoci, sappiamo da elementi statistici invisa alla maggioranza della popolazione.

Forse per la prima volta in questa occasione si chiede al Parlamento di scavalcare quell'aureo limite della potestà legislativa, che è costituito in ogni caso dalla volontà liberamente espressa dal popolo. Noi ci assumiamo, mi pare con leggerezza, delle gravi responsabilità e rifiutiamo persino di calcolarne le conseguenze. Noi abbiamo fatto commissioni e sottocommissioni di studio per molti argomenti meno importanti, ma sulla istituzione del divorzio ci rifiutiamo addirittura di essere informati, bastandoci, per decidere, la considerazione di alcuni casi particolari, casi-limite, come quello della moglie dell'ergastolano, del coniuge del cittadino straniero divorziato nel suo paese di origine, del coniuge affetto da pazzia insanabile.

È per lo meno strano che uguale sollecitudine umanitaria non ci sia nei divorzisti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

verso i figli minori di coniugi divorziati, o verso i coniugi non colpevoli i quali sarebbero certamente (mi scuso se non porto delle statistiche in proposito) qualcuno di più degli ergastolani o dei pazzi incurabili.

La verità è che si tratta di argomentazioni speciose, ad effetto, agitate allo scopo di ottenere il consenso di quella parte della popolazione non favorevole al divorzio, ma incline a subire la suggestione di un facile umanitarismo attraverso il quale si tenta di contrabbandare il proposito finale delle proposte di legge: l'introduzione del divorzio nella sua forma più larga, il divorzio automatico che non ha neppure bisogno di un accertamento di responsabilità dei coniugi e del loro mutuo consenso.

Altra parte della popolazione si lascia suggestionare invece dalla etichetta della modernità che si vuole dare a questo istituto, noto nelle antiche civiltà come agli antichi e moderni barbari. Addirittura da taluni il divorzio sembra proposto per carità di patria: che non abbia l'Italia a vergognarsi di essere priva di questo bene supremo!

Si è parlato del MEC per potere indicare un ambito internazionale in cui isolare la nostra legislazione, per il fatto che non prevede il divorzio. Questo è ancora possibile, purtroppo, in un paese che ha da sempre un complesso di inferiorità verso le altre nazioni europee, tanto che l'onorevole Lenoci ha parlato della fine ironia dei deputati Borciani e Berenini che, nel 1901, si chiedevano se per caso l'Italia non avesse superato la fase divorzista, che sembra così essenziale allo sviluppo della società civile moderna.

Ma nel MEC la Francia non si è mai sentita a disagio perché ha codificato la pena di morte; né, in Europa, la Svizzera arrossisce per non avere ancora concesso il voto alle donne.

È doloroso, piuttosto, constatare come in Italia la coscienza civile sia ancora tanto immatura da confondere spesso valori e disvalori, tutto accogliendo e accettando se viene in nome della modernità, del progresso tecnico, del benessere. Sovente, dimenticando che a noi mancano ancora i beni reali e spesso meno visibili del progresso, pretendiamo le più clamorose — a volte le peggiori — manifestazioni di esso. Perché, di questo passo, non produrre un po' di *smog* artificiale nelle città che ne sono ancora immuni, dal momento che lo *smog* è uno dei portati più evidenti della industrializzazione?

Non si vuol fare una vana polemica su una questione così grave; ma perché non conside-

rare che la civiltà ha ben altro da offrire che il divorzio? Perché non accogliere dalle legislazioni delle altre nazioni quello che hanno di migliore, conservando quel che di buono noi abbiamo già? Nessuno dei colleghi avversari ha potuto, pur in mezzo alle argomentazioni più disparate, affermare che il matrimonio dissolubile è migliore di quello indissolubile. Non l'hanno potuto affermare; ma essi avvertono che il primo sarebbe il tipo ideale di matrimonio, mentre il secondo è quello che in pratica si incontra. Ma come, e l'amore? L'amore, di cui con alati accenti ci hanno tanto parlato i colleghi di estrema sinistra, fino a resuscitare in noi remote emozioni di liceo, l'amore non è una realtà? E come potrebbero due persone vive e concrete, sulla base di una passione reale, costruire un edificio soltanto ideale?

Se non si volesse sfuggire il problema, proprio la legislazione comparata e le franche, spesso amare, ammissioni di sociologi e politici stranieri dovrebbero farci riflettere molto di più e con più serenità sull'opportunità di introdurre il divorzio in Italia. Perché è da un punto di vista sociale, prima di tutto, che noi lo respingiamo, anche se i colleghi avversari, arroccati su un laicismo cui nessuno attenta più da almeno cento anni, volentieri citano, per persuaderci, gli Stati cattolici che ammettono il divorzio.

Ma, parlando della cattolica Francia, prima di Napoleone e della restaurazione, non dicono che la legge sul divorzio, introdotta da un governo rivoluzionario del 1791, fu sospesa da un governo rivoluzionario del 1798, per considerazioni evidentemente non religiose. Non dicono che nella cattolica Austria il divorzio fu introdotto con legge speciale nazista del 6 luglio 1938, forse perché a qualcuno dispiace — e giustamente — avere a fianco delle proprie tesi divorziste il dotto pensiero di Hitler, versato, come ognuno sa, particolarmente in diritto.

In compenso in Francia, in Austria e ancor più nei paesi anglosassoni e in Svezia, dovunque siano stati condotti studi seri sull'argomento, alla luce di esperienze pluridecennali, si è visto che il divorzio non ha quegli effetti miracolistici che si aspettano i divorzisti italiani. Non risolve quella crisi della famiglia di cui i colleghi avversari si dicono tanto preoccupati, salvo poi accantonare i progetti di legge relativi alla necessaria, per noi, riforma del diritto di famiglia — ricordata anche testé dalla onorevole Badaloni — per introdurre invece, prima, nella società l'elemento disgregatore per eccellenza del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1969

l'istituto familiare. Non risolve il problema dei coniugi male assortiti, né quello dei figli illegittimi, né quello dei crimini sessuali. Aggrava semmai queste piaghe sociali e favorisce il sorgere di nuovi problemi, con nuove vittime e nuove ingiustizie cui i nostri disinvolti colleghi divorzisti si ripromettono di pensare dopo.

Un medico che guarisse la tonsillite con la difterite, riservandosi di trovare in seguito una medicina per curare la nuova più grave malattia, sarebbe quanto meno — non voglio drammatizzare — guardato con sospetto. Ma costoro che propongono il divorzio come rimedio sovrano della crisi coniugale non hanno timore di sospetti. Anzi si pavoneggiano, atteggiati a paladini dei deboli, a soccorritori e liberatori degli oppressi, suonando la grancassa in Parlamento e cavalcando tigri per Milano.

Se questa discussione dovesse concludersi nel senso a noi sfavorevole, forse li vedremo tornare a più miti consigli fra qualche anno, questi paladini, quando saranno chiamati ad assumere la responsabilità non già di aver fatto dispetto alla democrazia cristiana ma di avere istituzionalizzato un male sociale di portata troppo vasta rispetto a qualsiasi buona intenzione. Una società, una famiglia in crisi rappresentano beni reali e comuni in grave pericolo, la cui conservazione dovrebbe impegnarci tutti in ben altra battaglia.

Voglio citare un dato offerto dal bollettino *Doxa* del 24 aprile scorso, n. 4 e 5. L'esame delle tavole analitiche delle risposte fornite al sondaggio sul divorzio in Italia, induce un commento che vi leggo: « Sono in favore del divorzio il 31 per cento delle persone senza figli, il 30 per cento di quelle con figli fino a undici anni, il 29 per cento di quelle con figli dai dodici ai venti anni. Il fattore figli, dunque, non sembra da solo determinante, mentre esiste una correlazione positiva tra percentuale di contrari al divorzio ed età ».

Ed ora vi chiedo se, ad onta di tutte le argomentazioni portate per rappresentare il divorzio come difesa della libertà e della dignità della persona umana, nonché della laicità dello Stato, non sembri un'incontrovertibile dimostrazione di egoismo privato il divorzio quale è rappresentato dalla citata statistica, secondo la quale soltanto l'1 per cento dei coniugi divorzisti tiene conto della presenza di figli (figli, si badi, al di sotto degli undici anni) per recedere dalla posizione assunta.

Per gli altri coniugi i figli, troppo piccoli perfino per essere ascoltati dal giudice

tutelare in fase di assegnazione e diremmo di « aggiudicazione » ai genitori, non contano assolutamente niente nella valutazione dei *pro* e dei *contra* ai fini della decisione irrevocabile di uno o di entrambi i genitori di sciogliere il matrimonio, di disperdere per sempre la famiglia.

Questa angosciosa realtà appare più squalida alla luce della successiva considerazione che mostra gli stessi coniugi divorzisti, così indifferenti di fronte alla prole, attenti invece alla possibilità di risposarsi, quella possibilità appunto che, diminuendo con gli anni, fa loro apparire sempre meno desiderabile il divorzio. Io mi domando se si possa mettere uno strumento pericoloso come il divorzio in mano a costoro, se sia lecito cedere alle pretese di questa percentuale di divorzisti, che certamente comprende degli irresponsabili ai quali dovrebbe piuttosto a maggior ragione essere interdetto il matrimonio.

Non sarebbe più saggio preparare i giovani alle responsabilità gravi del vincolo indissolubile liberamente assunto, perché non si spaventino alle prime difficoltà, non fuggano davanti al primo ostacolo, ed aiutarli anche in seguito a superare queste difficoltà e questi ostacoli, a trovare rimedi proporzionati al male, ad affrontare rischi e sacrifici per quel fine che trascende, dal momento in cui essi hanno costituito una famiglia, i loro fini personali ed egoistici?

Lo Stato non può ammettere in sé società minori i cui fini particolari siano in contrasto con i suoi fini generali, né esiste nello Stato un bene particolare che possa prescindere dal bene comune. Già l'individuo ha, come tale, degli obblighi verso la società che lo accoglie; ma tanto più ne ha quell'individuo che, fondando una famiglia, assume liberamente di volersi inserire in un determinato contesto sociale, che ha il dovere di offrirgli dei vantaggi, ma anche il diritto di chiedergli delle garanzie.

Tra queste io metto in primo piano il principio dell'indissolubilità del matrimonio, a garantire lo Stato della sanità della cellula che viene a far parte integrante del suo organismo. A sua volta, lo Stato dovrà garantire alla famiglia non una generica tutela, ma un'agile, puntuale ed efficace legislazione propria, con appositi strumenti che preven- gano, per quanto è possibile, il male e lo curino, là dove si manifesta, con la necessaria, irrinunciabile consapevolezza di operare nel settore più importante e più delicato del tessuto sociale.

Come ultima considerazione, vorrei avvertire i colleghi divorzisti che quando parlano di problema maturo nelle coscienze, escludono da questa maturità le coscienze del 73 per cento degli agricoltori e braccianti, contrari al divorzio — vedi il citato bollettino *Doxa* —, per attribuirle invece alle coscienze del 49 per cento degli imprenditori, dirigenti e liberi professionisti favorevoli al nuovo istituto. Evidentemente è passato il tempo non solo dell'onorevole Salandra, ma anche dell'onorevole Togliatti, che liquidava il problema del divorzio come problema prettamente borghese. A meno che — resta solo da dimostrarlo — proprio fra gli imprenditori e dirigenti d'azienda non si annidino quelle centinaia di migliaia di vedove bianche, di cui pure si è parlato.

Concludo, onorevoli colleghi, esprimendo il vivo rammarico che questa discussione che stiamo conducendo sia stata male impostata; volevano i colleghi divorzisti dimostrare che l'Italia aveva finalmente superato, per l'affermarsi di una non ben precisata, ma più moderna coscienza civile, nebulosi pregiudizi medioevali, ed hanno cominciato col dividere il Parlamento in guelfi e ghibellini. Ma il paese no, non si è diviso per fortuna, e forse neppure il Parlamento, perché io credo che a molti colleghi avversari, che sono giuristi, medici, esperti di sociologia, ma soprattutto persone di coscienza, il coraggio di sostenere questa proposta di legge sia venuto proprio dall'inconfessata, forse inconscia fiducia che anche questo dodicesimo tentativo di introdurre il divorzio in Italia non avrebbe avuto sorte migliore dei precedenti, dal 1878 in avanti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baroni. Ne ha facoltà.

BARONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certamente mia intenzione ripetere tutte le motivazioni che sono state addotte da tanti colleghi in questo dibattito contro le proposte di legge Fortuna e Baslini. A queste motivazioni aderisco ampiamente.

Mi soffermerò quindi soltanto su alcuni punti che mi sono sembrati di particolare interesse, senza certamente pretendere di avere il pregio della novità, così difficile da conseguire in questa materia. D'altra parte vi sono argomenti i quali, anche se ripetuti molte volte, appunto perché veri, non perdono il loro pregio.

Alcune considerazioni, in primo luogo, relativamente alle proposte di legge nel loro

complesso. Se mi è consentito usare una parola oggi largamente adoperata a sproposito ma che ormai è entrata nell'uso comune, vorrei fare riferimento alla filosofia che sta dietro queste proposte di legge.

Vi sono due interpretazioni, tra loro notevolmente divergenti, circa l'impostazione di base di tali proposte: una interpretazione che vorrei definire « minimalista » o restrittiva e una interpretazione che definirei invece massimalista o estensiva.

I colleghi che hanno presentato e sostengono le proposte in questione, almeno nella loro grande maggioranza, portano avanti un discorso di questo genere: noi siamo consapevoli della validità del principio della unità e stabilità del matrimonio, della sua auspicabile indissolubilità, però la riteniamo — essi sostengono implicitamente — collegata più ad un costume sociale che ad una imposizione legislativa e vogliamo introdurre dei correttivi ad alcuni inconvenienti, obiettivamente gravi, che il principio della indissolubilità comporta. Si tratta di un tipo di intervento e di rimedio eccezionale che nulla vuol togliere alla continuità di un principio che ha una sua funzione sociale e che si sostanzia essenzialmente, se non nella giuridica indissolubilità, nella unità e stabilità del matrimonio.

Ma oltre a questo tipo di filosofia, largamente difesa dai presentatori delle proposte di legge (né dubitiamo certamente della loro buona fede), vi è anche un altro modo di impostare il problema. È probabilmente minoritaria, ma in definitiva questa diversa impostazione considera l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento come un passo importante verso la distruzione dello istituto della famiglia e del matrimonio, quali li abbiamo ereditati dal passato e che, a nostro giudizio, non sono soltanto un fatto di tradizione, ma un fatto intimamente connesso con l'essenza più vera e più profonda della natura umana.

Dicevo, un primo passo verso la loro distruzione, perché la famiglia e il matrimonio apertamente o implicitamente sono considerati dei residui arcaici e ingombranti per la società del futuro, dei fenomeni repressivi, come oggi si usa largamente dire, a proposito qualche volta, ma assai spesso a sproposito.

Noi riteniamo — pur dando atto della buona fede dei sostenitori della prima tesi — che vi sia il grave rischio che, nei fatti, l'opinione dei favorevoli alla seconda tesi finisca facilmente con l'avere la prevalenza nello

sviluppo futuro della società. Non è del tutto probante l'esperienza fatta in altri paesi, dove il divorzio è stato introdotto in situazioni sociali e in momenti storici profondamente diversi da quello che stiamo vivendo. Nei paesi dell'Europa centrale, in Francia, nei paesi di lingua germanica, il divorzio venne introdotto in una situazione sociale relativamente statica, in cui vi erano certamente elementi di contrappeso ad un eccessivo sviluppo del nuovo istituto, sicché questo nuovo istituto si poteva veramente considerare come un fatto eccezionale, come un rimedio per situazioni patologiche; ma, forse per la prima volta, il divorzio, se introdotto in Italia, verrebbe introdotto in una situazione sociale in rapida trasformazione sicché è estremamente difficile prevedere quali possano essere le reazioni del corpo sociale alla introduzione di questo istituto.

Senza dubbio, il rischio è grande e non dovrebbe essere sottovalutato neanche da coloro che — come ho già detto, certamente in buona fede — aderiscono alla tesi minimalistica o restrittiva relativamente all'introduzione del divorzio nell'ordinamento del nostro paese.

D'altra parte, se consideriamo il contenuto della proposta Fortuna o della proposta Baslini, o anche quello del testo unificato presentatoci, con qualche variante, dalla Commissione giustizia, potremmo dire che in realtà queste proposte hanno un contenuto assai largo, per così dire assai generoso. Si nota l'assenza di una normativa differenziata, ad esempio, tra il divorzio per colpa e il divorzio per altri motivi. Il divorzio, sotto questo profilo, è considerato un istituto del tutto unitario. Il divorzio viene collegato con il venir meno della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio, è detto nel testo della Commissione; per cui quelle che poi, all'articolo 3, vengono elencate come cause — e di cui si parla come cause anche nel secondo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione — in realtà sembrano essere considerate non tanto come cause in senso tecnico ma piuttosto come mezzi di prova, con efficacia assoluta, della inesistenza, forse più correttamente si dovrebbe dire del venir meno fra i coniugi di quella comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio, di cui abbiamo or ora parlato.

Per cui può venire anche — come curiosità, forse erudita — il dubbio se in realtà il divorzio, quale configurato più o meno chia-

ramente in questo testo, non si avvicini al divorzio come era concepito dal diritto romano dell'età classica più che al divorzio quale concepito dai giusnaturalisti e dai codificatori del secolo scorso: qualche cosa di simile, cioè, a quello che veniva considerato dagli antichi come conseguenza per così dire automatica della cessazione della reciproca volontà di essere durevolmente uniti in matrimonio. Ma tralascio queste considerazioni; vorrei solo dire che certamente l'interpretazione restrittiva con la quale, da parte della maggioranza dei proponenti e dei sostenitori di queste proposte di legge, si giustifica la presentazione dei provvedimenti medesimi non sembra trovare conforto nella impostazione propria degli stessi.

E questo è un primo ordine di considerazioni che mi sembra confermi il dubbio estremamente serio sul rischio che, in definitiva, si vada, sul piano delle conseguenze pratiche di questi testi, molto al di là delle reali intenzioni, più volte ribadite dagli stessi proponenti.

Vorrei fare un'altra considerazione: in definitiva si può anche dire che con questi testi, con l'introduzione del divorzio attuata in sé e per sé a mezzo di un provvedimento autonomo emanato al di fuori di un quadro e di un'impostazione più ampi, certamente si contribuisce a dare un significato più penetrante alla novità che si vuole introdurre nel nostro ordinamento.

È stato ripetuto da molti, ed io mi trovo perfettamente d'accordo, che l'introduzione dello scioglimento del matrimonio nel nostro diritto probabilmente troverebbe una migliore spiegazione, e forse anche una maggiore comprensione da parte di coloro che gli sono decisamente avversi, se trovasse la sua collocazione in una impostazione generale comprensiva di tutti i problemi del diritto di famiglia.

In realtà, vediamo che nelle codificazioni degli altri paesi (almeno di quelli dell'Europa occidentale) il tema del divorzio fa parte di libri che riguardano le persone ed il diritto di famiglia. Nell'ambito di un provvedimento che oltre a prevedere un fattore potenziale di disgregazione della famiglia (tale noi consideriamo il divorzio), prevedesse anche un rafforzamento, un ammodernamento ed un aggiornamento degli istituti che il nostro diritto ha ereditato dal passato, il rischio di certe conseguenze particolarmente dannose potrebbe forse essere minore. Ma a questo non si è pensato, e meno che mai sembra che questa prospettiva abbia la possibilità di aprirsi ora.

D'altra parte, anche a prescindere dal fatto che il discorso relativo ad una ampia riforma, ammodernatrice, del diritto di famiglia si colleghi a quello sui provvedimenti che mirano ad introdurre lo scioglimento del matrimonio, si tratta di una riforma che, sempre che si voglia ovviare a certi inconvenienti gravi, tende a presentarsi con un carattere di estrema urgenza.

Certo il problema della famiglia non riguarda soltanto la riforma della normativa del codice civile relativo alla famiglia ed ai rapporti patrimoniali; vi è anche un problema di politica generale che, in adempimento di precise norme costituzionali, deve investire la nostra attività, e che forse l'ha investita in misura troppo limitata per il passato.

L'onorevole Badaloni ha fatto riferimento ad alcuni particolari punti rispetto ai quali una valida politica per la famiglia dovrebbe realmente assumere una importanza assai più grande di quanta non ne abbia avuta finora. In particolare vorrei soffermarmi brevemente su un punto: il significato che possono assumere una politica della casa in senso moderno e una impostazione proiettata verso l'avvenire dei problemi urbanistici, se rapportate alle esigenze della famiglia.

Quella città dell'uomo, della quale molte volte parliamo, purtroppo, non rendendoci sempre conto di cosa in realtà essa significhi, deve attuarsi concretamente, per dare maggiore forza e vitalità all'uomo che nella famiglia si forma, si matura e vive.

Dopo questo primo ordine di considerazioni, vorrei svolgerne un secondo, sempre guardando al contenuto delle proposte di legge, ed in particolare al testo della Commissione.

Vorrei dire che questo testo, mentre sembra singolarmente ampio e generoso quando si tratta di prevedere le ipotesi di divorzio, sembra, invece, diventare singolarmente incompleto, sommario, direi quasi approssimativo quando si passa alla normativa che riguarda gli effetti e le conseguenze del divorzio.

Certamente vi è un perfezionamento rispetto ai testi presentati nelle precedenti legislature; ma se guardiamo, per esempio, il tema delle conseguenze del divorzio sotto il profilo dei rapporti fra coniugi divorziati e fra coniugi e figli, e, in particolare, sotto il profilo dei rapporti di natura patrimoniale, risulta evidente che la normativa predisposta è largamente insufficiente; forse, perché si è pensato di più ad affermare il principio della introduzione del divorzio, come nuovo istituto profondamente innovatore, nel nostro diritto, che non alle sue concrete possibilità di appli-

cazione, al di là della creazione di difficili problemi non tanto in sede di dottrina (la cosa avrebbe forse scarso rilievo), quanto in sede di applicazione giurisprudenziale.

Sembra che anche sotto questo profilo il testo della Commissione non si integri molto bene nel contesto della normativa generale in tema di diritto familiare; queste proposte di legge potrebbero diventare, sotto un certo aspetto, e qualora conseguissero l'approvazione finale, una sorta di corpo estraneo nell'ambito di questo diritto; soprattutto ciò si verificherebbe, lo ribadisco, sotto il profilo dei rapporti patrimoniali connessi con il diritto di famiglia.

Basterebbe a questo proposito fare un esame, anche estremamente sommario, di legislazione comparata: se ne potrebbero trarre delle facili dimostrazioni. Cito soltanto alcuni aspetti che mi sembrano di particolare rilevanza. Sotto il profilo degli alimenti, per esempio, la normativa si affida esclusivamente alla discrezionalità del giudice: certamente, non è un fatto isolato nella legislazione comparata, ma presenta pur sempre qualche singolarità; probabilmente ciò è connesso anche al fatto che si ignora la distinzione tra divorzio per colpa e divorzio per altri motivi, presente invece in tante altre legislazioni.

Nulla si dice sulla sorte dei rapporti di natura patrimoniale fra i coniugi; nulla sulla sorte delle eventuali donazioni intervenute fra coniugi divorziati; nulla sulla disciplina giuridica del nome della donna divorziata che, invece, in altri ordinamenti occupa diversi articoli delle leggi che trattano questo argomento.

Ritornando al tema degli alimenti, non sembra chiarito se esista un vero e proprio obbligo legale a prestare gli alimenti e un corrispondente diritto da parte dell'altro coniuge, oppure se tutto ciò sia lasciato all'apprezzamento del giudice, come ho detto prima, non solo per quanto riguarda il *quantum debeatur*, ma anche per quanto riguarda l'*an debeatur*.

Tutto ciò sembra mettere in evidenza uno spirito piuttosto approssimativo, più preoccupato — ripeto — di introdurre il principio del divorzio per motivi aprioristici che non di trarre tutte le conseguenze che invece, concretamente, sarebbe necessario trarre perché l'istituto del divorzio possa realmente funzionare e non corra il rischio di collocarsi come un corpo largamente estraneo, come dicevo, nell'organico complesso della nostra legislazione.

Citavo poco fa genericamente alcuni riferimenti di diritto comparato; cercherò di arricchirli in modo estremamente sintetico, più che altro con dati che hanno un contenuto quasi esclusivamente statistico.

La legge matrimoniale germanica dedica ben 5 articoli, per esempio, alla disciplina del nome della donna divorziata; problema che in queste proposte è del tutto ignorato. Non si vuole certamente dire che la disciplina giuridica germanica debba essere adottata come modello; ma certo da essa si può trarre una utile indicazione della complessità del problema e delle molte questioni cui esso può dar luogo. Circa il problema degli alimenti, la legge matrimoniale germanica vi dedica una quindicina di articoli, mentre il nostro testo si limita ad un breve comma.

Il codice civile belga dedica una decina di articoli agli effetti del divorzio e lo stesso si dica per il codice civile francese che, d'altronde, del codice civile belga è stato largamente ispiratore.

Per fare inoltre riferimento ad un testo che non è legislativo, ma che certamente nel campo delle ricerche svolte sul problema del divorzio negli ultimi anni ha un notevole valore per la fonte e il paese da cui proviene, dirò che la relazione della commissione speciale mista del Senato e della Camera dei comuni del Canada, incaricata di svolgere una inchiesta sul divorzio, ricorda esplicitamente con particolare rilievo, fra le questioni conseguenti al divorzio, l'assegno alimentare per la moglie, quello per i figli, la custodia di questi ultimi, come anche la divisione dei beni familiari. Da questo punto di vista indubbiamente il testo che abbiamo al nostro esame è profondamente carente.

Non mi sono soffermato su questo aspetto se non per trarne qualche valutazione di massima sul fatto che, a quanto sembra, in definitiva i presentatori hanno soprattutto posto l'accento in generale sulla introduzione di questo nuovo istituto piuttosto che sulle sue conseguenze pratiche, che pure debbono trovare una disciplina nel nostro diritto.

Passando ad un altro ordine di considerazioni, vorrei riprendere il tema sotto un particolare aspetto, che riguarda alcune novità significative contenute nelle proposte di legge Fortuna e Baslini rispetto ai testi della precedente legislatura, e soprattutto rispetto al testo Fortuna — quello più largamente noto — che nella scorsa legislatura diede luogo ad un ampio dibattito.

Il fatto nuovo in un certo senso è il seguente: mentre il divorzio sotto un certo

aspetto (che mi premeva di sottolineare) si presenta come qualcosa di unitario, senza differenziazioni fra divorzio per colpa o divorzio per altri motivi — distinzione invece largamente diffusa negli altri ordinamenti — nei testi al nostro esame, invece, contrariamente a quanto accadeva nella scorsa legislatura, sono previste sotto un altro profilo due ipotesi di divorzio. La prima consiste nello scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile; la seconda, consiste nella cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato nelle forme stabilite dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, o, come dice con terminologia forse non estremamente tecnica la proposta di legge Fortuna, quando il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto.

Vi è dunque una notevole modificazione rispetto al testo Fortuna della quarta legislatura, che prevedeva solo l'unica e generale ipotesi di scioglimento del matrimonio, per quanto certamente la discussione allora svoltasi avesse sufficientemente chiarito che lo scioglimento del matrimonio si estendeva, almeno secondo l'intenzione dei proponenti, anche al matrimonio religioso.

Tuttavia, il chiarimento contenuto nella proposta Fortuna e nella proposta Baslini, anche se si risolve probabilmente in pura e semplice esplicitazione di ciò che nel testo della IV legislatura era già implicito, non manca di avere un suo significato e una sua importanza. Non mi riferisco tanto alle discettazioni e alle costruzioni che potranno essere poste in essere dagli interpreti se il testo diverrà legge, alle conseguenze che essi potranno ricavarne ai fini dottrinali e giurisprudenziali; mi riferisco soprattutto alla esplicita affermazione che la sentenza del giudice in ordine al cosiddetto matrimonio religioso si concreta in una dichiarazione di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

È un riconoscimento significativo e testuale, in netto contrasto, ad esempio, con quanto molto autorevolmente era stato ritenuto nel corso della scorsa legislatura dal relatore per il parere della I Commissione. Cito dal *Bollettino delle Commissioni parlamentari* del 19 gennaio 1967: « Il solo problema da valutare riguarda gli obblighi assunti dallo Stato con l'articolo 34 del Concordato. A tale riguardo (il relatore) ritiene che l'unico obbligo consiste nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio canonico. Né vale a suo avviso la tesi che tale obbligo sia incompati-

bile con il divorzio, che sarebbe atto di negazione di questi effetti civili, perché non è vero che il divorzio comporti l'estinzione degli effetti civili del matrimonio. Come la separazione legale implica l'estinguersi soltanto di alcuni effetti civili del matrimonio, quali l'obbligo di convivenza, l'obbligo di residenza, in alcuni casi il diritto di portare il cognome del marito, così il divorzio fa venir meno alcuni, ma non tutti gli effetti. Il divorzio non si limita infatti a fare salvi alcuni effetti già prodotti dal matrimonio disciolto, ma fa sopravvivere la stessa capacità del medesimo di continuare a produrre effetti giuridici sia nei rapporti tra i due ex coniugi sia soprattutto nei confronti della prole ».

Cito, è ben chiaro, dal *Resoconto sommario*, quindi non le parole testuali del relatore di allora, l'onorevole Ballardini. Ma il significato ne è sufficientemente esplicito e non sembra dare luogo a incertezze. Già allora quell'opinione apparve a più d'uno in qualche modo artificiosa e forzata, ma poteva, forse, non dico sorreggersi, ma non incontrare un'aperta smentita nel testo della proposta di legge allora in esame.

È evidente che quell'opinione, allora così abilmente formulata, è ora contraddetta letteralmente dalle proposte di legge presentate in questa legislatura dagli onorevoli Fortuna e Baslini.

Sia ben chiaro che non si intende con ciò riaprire il dibattito su una questione che in questa sede è già stata proceduralmente superata con un voto di maggioranza della Camera, in ordine appunto alla costituzionalità o meno delle proposte di legge che stiamo esaminando. Ma è altrettanto vero che il problema del rapporto tra l'articolo 34 del Concordato e le stesse proposte di legge non è soltanto, e neppure forse principalmente, un problema di costituzionalità delle proposte. Vi è anche, con una sua autonomia, il problema del rapporto tra l'impegno di diritto internazionale assunto dallo Stato italiano e l'esercizio sovrano della funzione legislativa eventualmente in contrasto con tale impegno da parte dello stesso Stato italiano.

Nessun dubbio che lo Stato italiano nel suo ordinamento, per l'esclusività degli ordinamenti giuridici, possa validamente porre in essere norme in contrasto con norme che lo impegnano in un altro ordinamento, in ipotesi l'ordinamento internazionale. Qui, nel caso nostro, non avrebbe grande rilievo agli effetti esterni la questione se, per porre in essere tali norme nel proprio interno, lo Stato italiano debba ricorrere alla procedura di

revisione costituzionale o sia sufficiente invece il normale procedimento legislativo. Rimarrebbe il fatto che, pur nell'esercizio sovrano della funzione legislativa, lo Stato italiano — se contrasto vi è, come sembrerebbe evidente nel caso nostro, tra il testo dell'articolo 34 del Concordato e le proposte di legge in esame — determinerebbe l'inadempimento di un obbligo contratto nei confronti di altro soggetto dell'ordinamento internazionale (nella fattispecie la Santa Sede).

Né di tale inadempimento si cerca comunque di dare una qualsiasi di quelle giustificazioni che pure, in astratto, sono previste dal diritto internazionale qualora uno dei suoi soggetti intenda liberarsi da qualche obbligo: cito, naturalmente a titolo puramente esemplificativo e con tutte le riserve del caso per la sua indeterminatezza, la clausola *rebus sic stantibus*.

Si assume soltanto, a quanto pare, più o meno apoditticamente, che contrasto non c'è, che l'articolo 34 del Concordato correttamente interpretato non viene o non verrebbe leso dall'eventuale approvazione delle proposte di legge in esame. L'evidenza sembrerebbe dimostrare il contrario.

In realtà il discorso sull'articolo 34 del Concordato, anche al di là della sua rilevanza costituzionale, in questa sede ormai proceduralmente definita in senso negativo, investe problemi assai più ampi, sui quali non è certamente dato di soffermarsi in questa discussione. A me basta averli richiamati, anche in relazione a quelle che, secondo alcuni, potrebbero diventare prospettive di revisione unilaterale e quindi, implicitamente, di almeno parziale denuncia o di, almeno parziale, recesso dal Concordato, prospettive delle quali la forzata interpretazione dell'articolo 34 potrebbe costituire un'anticipazione e quasi un esperimento o un sondaggio.

Vorrei concludere facendo un cenno ad alcune opinioni che si sono volute accreditare — e che piuttosto sono da considerarsi miti sul divorzio — sul suo significato storico, rispetto alle grandi correnti del pensiero e dello sviluppo civile, come correnti conservatrici e progressiste.

Si è asserito, secondo me piuttosto miticamente, che il divorzio è espressione delle correnti progressiste e che l'indissolubilità per contrapposto sarebbe la espressione di tendenze conservatrici. In realtà se vogliamo fare dei riferimenti storici forse si potrebbe dire, parafrasando Montesquieu, che in Europa il divorzio è antico e l'indissolubilità è recente, almeno più recente del divorzio. Il mondo

antico conosceva certamente il divorzio e lo conobbe anche per lungo tempo dopo l'avvento del cristianesimo. Le costituzioni degli imperatori romani e bizantini del quarto, quinto, fino al sesto secolo, certamente prevedono ipotesi di divorzio, anche se lo fanno per cercare di limitarne l'applicazione o addirittura, qualche volta, per colpirlo con delle sanzioni di carattere penale o quasi penale.

L'indissolubilità è qualche cosa che si è affermata dopo, che è venuta in seguito. È stato il risultato di una lunga conquista, di un lungo progresso. Quindi in definitiva è certo che ciò che vi è di più antico — se vogliamo dare ai termini di « progresso » e di « conservazione » dei riferimenti temporali — nella storia è il divorzio. E il ritorno del divorzio nel mondo europeo dalla fine del diciottesimo secolo in poi è stato appunto una reviviscenza, un rinascimento, se si vuole da un certo punto di vista, ma non certamente un fatto innovativo o una conquista nuova, come qualche volta si assume, del mondo di libertà che veniva emergendo con le grandi rivoluzioni libertarie dalla fine del diciottesimo secolo in poi.

Certamente non contribuisce ad un serio esame e ad una seria valutazione di questi problemi il diffondere su di essi dei miti dall'una o dall'altra parte. Sarebbe molto più conveniente, utile e opportuno, data l'estrema importanza delle cose sulle quali stiamo legiferando e per le conseguenze gravi che esse possono avere — dal punto di vista al quale io aderisco, ma anche dal punto di vista al quale aderiscono invece i presentatori delle proposte di legge — cercare di evitare delle impostazioni che, se non puramente nominalistiche, hanno senz'altro un loro contenuto mitico.

Anche i miti — è vero — hanno la loro importanza nella vita pratica, ma quando si tratta di passare all'attività legislativa, che è attività quanto mai concreta, sarebbe più opportuno lasciarli in disparte.

Chiudo questo intervento così disorganico ma deliberatamente tale, perché ho voluto trattare di argomenti che fra di loro, forse, non avevano moltissima connessione. D'altra parte, avevo espresso fin dall'inizio questa mia intenzione. Ho voluto soffermarmi su qualche punto che mi sembrava potesse suscitare ancora qualche interesse, senza per altro minimamente aspirare al pregio della novità.

Mi auguro che il successivo sviluppo di questa discussione possa a tutti noi chiarire meglio, al di fuori di ogni mito e di ogni impostazione retorica, i termini reali del problema, in modo tale che la soluzione che verrà fuori dal Parlamento della Repubblica italiana possa essere conforme a quelle che noi riteniamo le ragioni più profonde di vita del nostro popolo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO